



Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio

**UFFICIO 6:**

Aree di Pregio – Gestione e Valorizzazione Cascata delle Marmore  
Patrimonio Forestale – Agro Silvo Pastorale – Verde Pubblico – Tutela del Patrimonio Arboreo  
Decoro Urbano ed Ambientale  
Infrastrutture a rete - Manutenzione delle Strade  
Benessere Animale – Gestione Canili Municipali – Servizi Cimiteriali  
Rapporti con le Associazioni

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ POST-INCIDENTE - ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TERNI E ALTRI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ESECUZIONE IN DANNO IN CASO DI VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**1. OGGETTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade, degli altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune di Terni interessate da incidenti stradali o da qualsivoglia evento di turbativa della circolazione in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari della strada, oltre che nell’esecuzione in danno in caso di violazione di Leggi, Regolamenti ed Ordinanze il tutto come meglio descritto dal Capitolato d’oneri.

Il tipo di contratto individuato per l’affidamento del servizio in oggetto è quello della concessione, in quanto:

- o quale corrispettivo per la gestione del presente servizio è riconosciuto unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi;
- o l’aggiudicazione del presente servizio comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle attività e comprende sia il rischio dal lato della domanda, sia quello dal lato dell’offerta; si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario.

Configurandosi la presente concessione quale contratto misto, comprendendo sia elementi di una concessione di servizi, sia di lavori, ai sensi dell’art. 180, commi 1 e 4 del D.lgs 36/2023, la stessa viene individuata quale **concessione mista con prevalenza di servizi**, essendo la parte relativa a questi ultimi oggetto principale della prestazione contrattuale.

Essendo il valore della presente concessione inferiore alla soglia individuata dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, la stessa rientra nei contratti sottosoglia comunitaria, e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 187, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto, mediante procedura aperta.

La durata del presente procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai punti 4 e 5 dell'allegato I.3 del D.lgs 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Terni [codice NUTS ITI22]

CUI 00175660554202400024

Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del primo classificato nella presente procedura sono integrate e dettagliate dalle clausole che seguono e da quelle riportate nei documenti "Progetto ex art. 41, comma 12 D.lgs 36/2023", "Capitolato d'oneri", nonché dalla restantedocumentazione di gara.

Le specifiche caratteristiche del servizio oggetto della presente concessione sono dettagliatamente descritte nel predetto Capitolato d'oneri.

I codici **CPV** della presente concessione sono i seguenti: **prestazione principale: 90611000-3 (servizi di pulizia stradale); prestazione secondaria: 45233141-9 lavori di manutenzione stradale.**

La concessione è costituita da un unico lotto poiché le caratteristiche del servizio da affidare richiedono un interlocutore unico, da intendere anche come unico centro di responsabilità a cui far riferimento, che assolve alle esigenze del territorio con flessibilità operativa e disponibilità continuativa.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di pulizia stradale	90611000-3	P	€ 1.050.000,00
2	Lavori di manutenzione stradale	45233141-9	S	€ 450.000,00
<b>A) Valore stimato della concessione</b>				€ 1.500.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				€ 1.500.000,00

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Terni, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs 36/2023, si avvale della piattaforma telematica Net4market "Portale Acquisti Umbria" accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria)

## 2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e ai manuali d'uso della stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Disciplinare telematico".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Disciplinare telematico", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il gestore al numero di telefono 0372080708 dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00-17.30 oppure a mezzo mail all'indirizzo [imprese@net4market.com](mailto:imprese@net4market.com)

### 3. ENTE CONCEDENTE

**COMUNE DI TERNI**, con sede legale in Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI, pec:

[comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it) sito internet [www.comune.terni.it](http://www.comune.terni.it)

### 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara con relativi allegati:
  - modello domanda di partecipazione;
  - modello offerta tecnica;
  - patto di integrità;
  - disciplinare telematico e timing di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) elenco personale impiegato.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'ente concedente, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-gara-determina> e sulla Piattaforma all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

### 5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma ed abilitazione alla procedura stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale al link <https://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-gara-in-corso>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la specifica sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **6. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **7. DURATA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

### **7.1 Durata della concessione**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 178 del D.lgs 36/2023, ossia che la durata della concessione deve essere calcolata in considerazione del periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione del servizio, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale, la durata della presente concessione viene stabilita in 5 (cinque) anni.

### **7.2 Valore stimato della concessione**

Si rappresenta che il concessionario sarà remunerato grazie all'acquisizione del diritto di recuperare i costi sostenuti rivalendosi nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti.

Al fine di calcolare il valore stimato della presente concessione è stata effettuata l'analisi dei dati relativi agli ultimi tre anni, relativamente alla concessione precedente; da detta analisi sono emersi i seguenti elementi:

- valore della concessione: € 1.500.000,00;
- numero medio di interventi annui: 110

In ragione della natura concessoria del presente affidamento:

- l'importo indicato al comma precedente non costituisce una garanzia di pari introiti a favore del concessionario, il quale non potrà nulla pretendere dal Comune di Terni in caso di minori entrate o non recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la gestione della presente concessione; non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico del Comune di Terni;
- il rischio operativo è in carico al concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.lgs 36/2023; trova applicazione l'art. 192 del D.lgs 36/2023 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.

### **D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008**

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione

dei rischi).

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'Amministrazione comunale, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalla vigente normativa in materia.

## **8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali potranno, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati a seguire.

Le circostanze di cui all'art. 94 del citato decreto sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti in oggetto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti in oggetto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione: sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono inoltre possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) – **per le attività di cui all'art. 1, comma 53, lett. i-quater) della L. 190/2012** – istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 9.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

## 9.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

a) **iscrizione** nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; o per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative, **iscrizione**, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) in caso di cooperative sociali, **iscrizione** all'apposito Albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) **iscrizione** all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.lgs 152/2006 nelle seguenti categorie: categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) – classe F; categoria 9 (bonifica di siti) – classe E; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro ed agli Albi di cui alle lettere a), b), c) e d) è acquisita d'ufficio dall'ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMIA E FINANZIARIA:

**Fatturato globale** maturato nel triennio precedente non inferiore a € 1.500.000,00 IVA esclusa. Tale requisito viene richiesto in relazione ai particolari obiettivi prefissati dalla concessione, afferenti al garantire un ottimale livello di sicurezza delle strade di proprietà comunale e di attuare altri interventi mirati a ripristinare la legalità violata, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.



## 9.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

### **a) Esecuzione nel triennio precedente di servizi analoghi a quelli oggetto della concessione.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **b) possesso di attestazione SOA OG 3 – classifica II.**

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA in corso di validità.

## **9.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 9.3 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al paragrafo 9.3 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al paragrafo 9.3 lett. c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

d) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al paragrafo 9.3 lett. d) deve essere posseduto dall'operatore economico che esegue in concreto le attività di cui all'art. 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 9.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

a) Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione oggetto della concessione di cui al paragrafo 9.5 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

b) Il requisito relativo al possesso di attestazione **SOA OG 3 – classifica II** deve essere posseduto dall'operatore economico che esegue in concreto le attività riconducibili alla prestazione secondaria "Lavori di manutenzione stradale".

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97

del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **9.7 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di al paragrafo 9.3 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al paragrafo 9.3 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- c) Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al paragrafo 9.3 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- d) Il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali deve essere posseduto dal consorziato esecutore che esegue le attività di cui all'art. 212, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

La concessione non può essere ceduta a pena di nullità dell'atto di cessione. Il concessionario si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento, dal capitolato d'oneri e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dal Comune.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

È comunque vietato l'integrale affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto della presente concessione. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito tecnico relativo all'attestazione SOA OG3 – classifica II, dichiarando all'interno del modulo "Domanda di partecipazione" o nel DGUE la volontà di procedere a **subappalto della prestazione secondaria a subappaltatore in possesso di idonea qualificazione**.

## **11. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali e certificazione SOA messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 9 per migliorare la propria offerta. Non è invece consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei "requisiti generali" e di "idoneità professionale" di cui ai precedenti paragrafi.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento

dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione della particolare tipologia e specificità della presente procedura, avente ad oggetto la gestione del servizio di ripristino della viabilità sulle strade comunali, la cui corretta gestione risulta fondamentale per la sicurezza della viabilità sulle strade stesse, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106, co. 1 del D.lgs. 36/2023, pari all'2 % del valore complessivo della concessione come di seguito indicato:

Valore complessivo della concessione	Importo garanzia (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023)
€ 1.500.000,00	€ 30.000,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il seguente conto:

Ragione sociale:	Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale;
Indirizzo:	Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100;
Località:	TERNI;
Coordinate IBAN:	IT 06 W 02008 14411 000040 454881
Banca:	UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (ente concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta

certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale"; UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità"; UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro". Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024". L'ente concedente accerta il versamento del contributo mediante la ricevuta di avvenuto pagamento presentata dall'operatore economico tra i documenti della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora tale ricevuta non venga prodotta, l'ente concedente ne richiede la presentazione all'operatore economico mediante soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... del giorno ... a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 2.

#### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**

## C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente visualizza esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione e l'offerta tecnica sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente concedente (Allegati 1 e 2)), il DGUE è compilato on-line sulla piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'ente concedente entro il termine fissato da quest'ultimo o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente

concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Net4market accessibile all'indirizzo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_regioneumbria](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria), per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) attestazione SOA OG 3 – classifica II
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 16.3;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui all'articolo 16.4.

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

- documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
  - di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 28 la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  - di accettare, in caso di aggiudicazione, il requisito particolare di cui all'articolo 6 del capitolato d'oneri, inerente la piena disponibilità di almeno un centro operativo nell'ambito del territorio comunale;
  - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ente concedente con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014, reperibile all'indirizzo <http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delle-dipendenti-del-comune-di-terni> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  - di accettare il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017 ed aggiornato con Del. G.C. n. 319 del 16/12/2020, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
  - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
  - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 33.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico



bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## **16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A tale riguardo si specifica che con il parere n. 2753 del 21.06.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha affrontato la questione relativa al criterio di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di ripristino della sede stradale a seguito di incidenti stradali, in virtù dell'art. 14, D.lgs. 285/1992. Ebbene, secondo il MIT, alla luce dell'oggetto specifico della concessione e di quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023, il criterio applicabile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Più nel dettaglio, il MIT, a fondamento della propria determinazione, ha addotto le seguenti argomentazioni: la competizione riguarda esclusivamente l'elemento qualitativo dell'offerta (considerata l'esigenza di pubblico interesse sottesa all'affidamento in esame); la determinazione delle tariffe non compete alla Stazione appaltante o all'Ente concedente, ma ai rapporti negoziali sussistenti tra privato e compagnia assicurativa che risarcisce il danno a seguito dell'incidente stradale. Peraltro, la tariffa è determinabile soltanto ex post, a seguito di un'apposita perizia della compagnia assicurativa. Pertanto, secondo il MIT, per tale tipologia di affidamento, deve essere impiegato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non potendosi sottoporre a ribasso le tariffe predeterminate per le richieste risarcitorie.

Per quanto sopra, come previsto dall'art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, secondo cui gli operatori economici possono competere anche solo in base a criteri qualitativi, la concessione stessa sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 100 punti all'offerta tecnica.

## 18. VINCOLI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.lgs. 36/2023, si precisa che l'offerta presentata da ogni concorrente è per lo stesso vincolante per un periodo di 9 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa.

## 19. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica è costituita, **a pena di esclusione**, da una **"Relazione tecnica"**, in forma libera (per la stesura non è stato predisposto alcun modulo), seguendo fedelmente e riprendendo titoli e numeri dei criteri e sotto-criteri della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica", riportata all'art. 21.

La suddetta relazione dovrà essere contenuta entro i limiti di **7 facciate** (comprensivi anche di pagina di copertina, indice ed eventuali allegati, con la sola eccezione delle eventuali certificazioni di cui al punto D) della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica"), foglio A4, con carattere Times New Roman – dimensione carattere 12. Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della "Relazione tecnica" sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno, pertanto, considerate come non esistenti.

L'Offerta Tecnica dovrà altresì contenere copia delle **eventuali certificazioni**, in corso di validità, di cui al punto D) della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica".

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le certificazioni devono essere possedute da ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell'esecuzione del contratto. In caso di partecipazione in consorzio stabile, le certificazioni devono essere possedute dal consorzio (TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, 06/06/2022, n. 7273).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite

nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 28 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'articolo 28 il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

L'Offerta Tecnica dovrà inoltre contenere **dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici e commerciali e conseguente copia della Relazione Tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.**

N.B. Nel caso di cui sopra, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli della Relazione Tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della Relazione sono da segretare. Resta ferma, la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà inoltre allegare il **contratto di avvalimento**, contenente l'indicazione dell'oggetto del contratto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti; dovranno essere anche allegati gli eventuali documenti a comprova del possesso del requisito posseduto e concesso in avvalimento.

I documenti componenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti e caricati in piattaforma con le modalità e secondo le indicazioni del disciplinare telematico allegato (All. 4).

## 20. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita, a pena di esclusione:

- dal **PEF – Piano Economico Finanziario**. Il concorrente dovrà indicare, in via presuntiva, le spese, i ricavi, nonché il derivante risultato di gestione relativi all'esecuzione della presente concessione. Detto PEF non sarà oggetto di attribuzione di punteggio, ma la commissione giudicatrice provvederà alla valutazione dell'adeguatezza e della sostenibilità del medesimo;
- dall'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dall'indicazione della stima dei costi della manodopera.  
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. A tal fine l'operatore economico allega apposita **dichiarazione integrativa** ed eventuale documentazione a comprova.

La mancata specificazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei costi di manodopera e dei costi della sicurezza comporta l'esclusione dalla gara.

I documenti componenti l'Offerta economica dovranno essere sottoscritti e caricati in piattaforma con le modalità e secondo le indicazioni del disciplinare telematico allegato (All. 4).

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ente concedente, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

## 21. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Obiettivo del Comune di Terni è quello di garantire un insieme di attività che assicuri il massimo dell'efficienza e dell'efficacia per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade di competenza comunale interessate da incidenti o fatti determinanti situazioni di pericolo in genere. Per il raggiungimento di questo obiettivo il Comune di Terni ritiene siano di importanza strategica: l'organizzazione, nonché i veicoli, gli strumenti e le attrezzature impiegati nell'erogazione del servizio.

A fronte di queste considerazioni la valutazione tecnica verrà effettuata sulla Relazione Tecnica presentata dai concorrenti, con attribuzione dei seguenti punteggi: **OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 100.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

### **"TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA"**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
<p><b>A – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA FORNIRE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO CHE GARANTISCANO SICUREZZA PER OPERATORI E UTENTI DELLA STRADA</b></p> <p>I profili oggetto di separata valutazione saranno i seguenti:</p>	<b>63</b>	<b>D</b>
<p>1.a Struttura organizzativa impiegata nel servizio (anche relativamente al servizio di reperibilità), diffusione territoriale, impostazione e metodologie generali per l'esecuzione del servizio</p> <p>2.a Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada ed eventualmente per il rispetto dell'ambiente</p> <p>3.a Soluzioni operative adottate per le attività di pulizia, con particolare riferimento alle soluzioni per il minor deterioramento del manto stradale e la piattaforma</p> <p>4.a Soluzioni operative adottate per le attività di bonifica da sostanze inquinanti</p> <p>5.a Soluzioni operative e protocolli adottati per la gestione dei rifiuti</p> <p>6.a Descrizione dell'organizzazione, delle caratteristiche e delle soluzioni operative adottate dall'Unità Operativa</p> <p>7.a Logistica strutturata per il servizio: dislocazione dei Centri logistici Operativi, loro organizzazione, caratteristiche e soluzioni operative adottate. Sistema di coordinamento dei Centri</p> <p>8.a Composizione minima delle squadre operative dei Centri logistici Operativi messe a disposizione</p> <p>9.a Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente. Misure, cautele e procedure operative utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi</p> <p>10.a Caratteristiche della strumentazione e della segnaletica per garantire la più adeguata visibilità dei "lavori in corso" e dispositivi di emergenza</p> <p>Il punteggio verrà attribuito, con riferimento a ciascun sub-criterio, tenuto conto dell'efficacia e della pertinenza di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità della presente concessione e del territorio comunale di riferimento.</p>	<p>1. a: 7 punti</p> <p>2. a: 6 punti</p> <p>3. a: 6 punti</p> <p>4. a: 6 punti</p> <p>5. a: 6 punti</p> <p>6. a: 7 punti</p> <p>7. a: 7 punti</p> <p>8. a: 6 punti</p> <p>9. a: 6 punti</p> <p>10. a: 6 punti</p>	
<p><b>B – AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E PRODOTTI IMPIEGATI NEL SERVIZIO</b></p> <p>I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:</p> <p>1.b Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli Polifunzionali attrezzati messi a disposizione del servizio</p> <p>2.b Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli Operativi Specifici messi a disposizione del servizio</p> <p>punteggio verrà attribuito, con riferimento a ciascun sub-criterio, tenuto conto della pertinenza e delle caratteristiche dei Veicoli al fine di svolgere in modo efficace le prestazioni previste dalla presente concessione, pure tenuto conto della disponibilità territoriale di detti Veicoli.</p>	<b>9</b>	<b>D</b>
	<p>1. b: 4,5 punti</p> <p>2. b: 4,5 punti</p>	

<p><b>C – VERIFICA E MONITORAGGIO</b></p> <p>I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:</p> <p>1.c Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica e il monitoraggio della concessione, con particolare riferimento al raccordo con l'ente concedente ed alle soluzioni informatiche per agevolare l'accesso alle informazioni. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia e della pertinenza di quanto indicato, in un'ottica di trasparenza e semplificazione nonché velocità nell'aggiornamento delle informazioni</p>	<b>8</b>	<b>D</b>
<p><b>D – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI</b></p> <p>1.d certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 2 punti;  2.d registrazione EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001: 2 punti;  3.d certificato UNI EN ISO 45001:2018 o ISO 39001:2012 o altro certificato UNI EN ISO in materia di sicurezza: 2 punti.</p> <p>Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà indicare, all'interno della propria offerta tecnica, le certificazioni possedute in corso di validità e <b>allegarne</b> copia.</p>	<b>6</b>	<b>T</b>

<p><b>E – RIDUZIONE TEMPI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI</b></p> <p>Verrà attribuito un punteggio al concorrente che si impegna a ridurre i tempi di ripristino definitivo delle infrastrutture stradali. come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripristino definitivo entro 30 giorni: 5 punti;</li> <li>• ripristino definitivo entro 45 giorni: 3 punti.</li> </ul> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà indicare l'impegno verso una delle due opzioni sopra indicate.</p>	<b>5</b>	<b>T</b>
<p><b>F – MIGLIORIE/SOLUZIONI MIGLIORATIVE</b></p> <p>I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti:</p> <p>1.e azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio, non trattate nei punti precedenti, in un'ottica di efficienza ed efficacia;</p> <p>2.e azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative al servizio riferite a misure ulteriori di sicurezza e sostenibilità ambientale.</p> <p>Gli interventi proposti dovranno essere descritti in modo chiaro e dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzativo/gestionali, in modo da poterne apprezzare il grado di concretezza, utilità e realizzabilità. Le proposte migliorative verranno valutate anche in base alla loro portata innovativa; dovranno essere integrative rispetto allo standard definito in Capitolato, connesse all'oggetto del contratto e senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Terni.</p>	<p><b>9</b></p> <p>1.e: 4,5 punti</p> <p>2.e: 4,5 punti</p>	<b>D</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

Ciascuno degli elementi di valutazione soprariportati verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:

- gli **elementi oggetto di valutazione discrezionale** (indicati dalla lettera "D") verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni:
  - ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, all'offerta con riferimento a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
  - si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
  - si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
  - quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
NON VALUTABILE	0,0	descrizione assente; offerta per il sub-criterio analizzato assente o peggiorativo rispetto alla documentazione di gara
MOLTO SCARSO	0,1	descrizione molto scarsa e/o estremamente contraddittoria; offerta che contrasta totalmente con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto ai criteri di valutazione.
SCARSO	0,2	descrizione scarsa e/o contraddittoria; offerta che contrasta in larga parte con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente scarsa rispetto ai criteri di valutazione

MEDIOCRE	0,3	descrizione gravemente insufficiente; offerta che non risponde in maniera grave alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato mediocre rispetto ai criteri di valutazione
INSUFFICIENTE	0,4	descrizione insufficiente; offerta che risponde solo in maniera minimamente parziale alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente insufficiente rispetto ai criteri di valutazione
SUFFICIENTE	0,5	descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente sufficiente rispetto ai criteri di valutazione
POCO PIU' CHE SUFFICIENTE	0,6	descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente più che sufficiente rispetto ai criteri di valutazione
DISCRETO	0,7	Descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto; offerta da cui si ricava una adeguata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di discreta qualità
BUONO	0,8	Descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di buona qualità
PIU' CHE BUONO	0,9	Descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una apprezzabile aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di più che buona qualità
OTTIMO	1,0	Descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si ricava una reale ed effettiva aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di ottima qualità

- per quanto riguarda gli **elementi a cui è assegnato un punteggio tabellare** (indicati dalla lettera "T"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o dell'assenza dell'elemento richiesto nell'offerta del concorrente;
- il **punteggio tecnico complessivo** sarà dunque ottenuto dalla somma dei punteggi discrezionali e di quelli tabellari assegnati a ciascuna offerta.

## 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione dell'offerta tecnica, del PEF e degli elementi dell'offerta economica verrà operata a cura di apposita commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023; sarà composta da n. 3 membri, di cui un Presidente e due commissari. In capo ai commissari e al presidente non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023. A tal fine verrà richiesta, prima della nomina, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice, potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opererà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale net4market "Portale Acquisti Umbria".

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione ha luogo il giorno ..., alle ore ...

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

## **24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, quindi all'esame e valutazione delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede quindi all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso in cui, in base a elementi specifici (inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dichiarati ai sensi dell'[articolo 108, comma 9](#), del D.lgs. 36/2023), l'offerta prima classificata appaia potenzialmente anomala, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte posizionate nella graduatoria, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune di Terni procedere contemporaneamente alla predetta verifica di tutte le offerte valutate potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di realizzazione dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

A tal fine il RUP assegna un termine per la risposta di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.lgs. 36/2023, non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Verranno escluse, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con

le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del medesimo articolo.

## **26. AGGIUDICAZIONE**

Al termine dell'attribuzione dei punteggi tecnici, della verifica del PEF, nonché dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale da parte della Commissione Giudicatrice, verrà stilata la graduatoria in ordine decrescente, che vedrà quale 1° classificato il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico, accompagnato da un modulo "Offerta economica" completo e coerente nelle sue parti, oltreché da un PEF le cui adeguatezza e sostenibilità saranno valutate positivamente dalla commissione giudicatrice; seguiranno gli altri concorrenti in ordine decrescente.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'ente concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 28;
- l'attendibilità degli impegni assunti dal concessionario in relazione a quanto richiesto dall'articolo 28 e riguardante la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la presente concessione anche in presenza di una sola offertavalida, salvo verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

## **27. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto si perfezionerà in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni.

Alla stipula del presente contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023, ai sensi della lett. d) del medesimo comma.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per il caso di mancato versamento, il Comune di Terni ha facoltà di trattenere dalla cauzione o dai corrispettivi dovuti la somma corrispondente, aumentata degli interessi legali.



## 28. CLAUSOLA SOCIALE, C.C.N.L., TABELLE MINISTERIALI

### Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57, c. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova concessione, il concessionario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL.

Ai fini dell'applicabilità della clausola sociale, si considera, il personale dipendente dell'appaltatore o concessionario uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente sono riportati nel relativo allegato che contiene il numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

### C.C.N.L.

Svolgendo il personale impiegato nel presente servizio la propria attività presso molteplici committenti, la determinazione del relativo costo del lavoro è stata effettuata facendo riferimento **non al costo medio mensile**, bensì **al costo medio orario**.

Si indica quale CCNL applicabile alla presente concessione il **CCNL "per i dipendenti da aziende esercenti attività nel settore del terziario e dei servizi"**. Si precisa che tale CCNL è stato preso in considerazione sulla base di quanto indicato nella tabella, elaborata dal CNEL, di collegamento fra codice ATECO (81.29.91) e CCNL, tenuto conto della prevalenza di attività della presente concessione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici partecipanti alla presente procedura possono indicare nell'offerta tecnica un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

Per quanto concerne le Tabelle Ministeriali prese a base per il calcolo del costo del lavoro da indicare ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023, si precisa che sono state dunque considerate le **Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il "Settore del terziario della distribuzione e dei servizi" (riferite al Comune di Terni, per aziende con oltre 50 dipendenti)** (disponibili al link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi>). Si precisa che sono state ipotizzate 6 ore di lavoro per ogni intervento con l'impiego di n. 2 addetti e un importo forfettario di n. 200 ore per la gestione delle pratiche amministrative connesse alla concessione; nel prospetto che segue è dettagliata la determinazione dell'importo:

IMPIEGATI/ OPERAI	LIVELLO	QUALIFICA - MANSIONI	N. ORE DI LAVORO ANNUE STIMATE	COSTO MEDIO ORARIO DETERMINATO DALLE TABELLE MINISTERIALI	TOTALE COSTO LORDO STIMATO PER ANNO (considerando una media di n. 110 interventi annui)	TOTALE COSTO LORDO stimato DEL CONTRATTO (5 ANNI)
N.1 IMPIEGATO	1°	impiegato	n. 200 ore forfettarie annue	€ 20,37	€ 4.074,00	€ 20.370,00
N. 1 OPERATORE	3°	operaio provetto	n. 3 ore per ogni intervento (110) = 330 ore	€ 20,37	€ 6.722,10	€ 33.610,50
N. 1 OPERATORE	4°	operaio qualificato	n. 3 ore per ogni intervento (110) = 330 ore	€ 18,52	€ 6.111,60	€ 30.558,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE (5 ANNI)</b>					<b>€ 16.907,70</b>	<b>€ 84.538,50</b>

## 29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni eventuale pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **30. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, il concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questo ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'ente concedente [www.comune.terni.it](http://www.comune.terni.it)

### **31. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del predetto decreto.

### **32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

### **34. NORME E CONDIZIONI FINALI**

Il Comune di Terni si riserva in ogni caso la facoltà:

- di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta;

- di procedere all'aggiudicazione del presente servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, previo accertamento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa;
- di non procedere all'aggiudicazione in ogni momento dell'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze;


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia agli altri atti di gara nonché alla normativa vigente di cui al D.lgs. 36/2023. le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il dott. Federico Nannurelli, Responsabile Ufficio 6: Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio del Comune di terni – indirizzo mail [federico.nannurelli@comune.terni.it](mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it) – PEC: [comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it)

#### **Allegati:**

1. modello domanda di partecipazione;
2. modello offerta tecnica;
3. patto di integrità;
4. disciplinare telematico e timing di gara.

Il Responsabile Unico di Progetto  
Federico Nannurelli



Nannurelli  
Federico  
Dott. in  
ingegneria  
06.09.2024  
13:03:18  
GMT+02:00